
Martedì 28 giugno 2016 - Ore 9,30.

Incontro con Claire Bury, Vicedirettrice generale DG CNECT – Direzione generale per comunicazioni, network, contenuto e tecnologie.

COLOMBA MONGIELLO. Buongiorno a voi e grazie per averci ospitato oggi. Da molto tempo auspicavamo questo incontro e quindi siamo molto felici di essere qui. La Commissione nel corso di questa legislatura ha trattato diversi temi, e le relazioni che ha approvato hanno riguardato le frodi penali, le frodi della filiera dell'olio d'oliva, della mozzarella di bufala, del settore calzaturiero e il distretto del tessile di Prato. La nostra è una Commissione d'inchiesta, i cui atti sono pubblicati sul sito della Camera, quindi sono accessibili a tutti.

Adesso stiamo affrontando altre tematiche e l'oggetto dell'incontro di oggi riguarda in particolare la normativa europea per la *counterfeiting*. Anche l'e-Commerce riveste una grande importanza, perché è un mondo che finora non avevamo trattato e che sta suscitando molta attenzione perché vede anche una responsabilità dei *provider* sinora sconosciuta, accordi con i grandi motori di ricerca, un mondo a sé che noi stiamo affrontando.

Questo è il motivo per il quale siamo qui oggi, spero che la nostra sia una visita gradita perché spesso i palazzi non si parlano, sono distanti, ma noi abbiamo cercato di accorciare le distanze ed è il motivo per il quale oggi siamo qui.

CLAIRE BURY. Vi ringrazio. Sono Claire Bury, direttrice generale aggiunta della DG CNECT. Il nostro direttore generale, Roberto Viola, nome noto in Italia, oggi è in missione negli Stati Uniti e purtroppo non può partecipare a questa riunione. Desidero anche presentarvi la mia collega italiana oggi presente insieme a me, Anna Zardo.

Ho capito bene il contesto del lavoro che state effettuando, mi preme sottolineare che la nostra DG è responsabile delle telecomunicazioni, quindi di tutto ciò che riguarda il mondo e le attività *online*, ma non abbiamo alcuna competenza o responsabilità per quanto riguarda le attività illecite *online*. Soprattutto non abbiamo alcuna responsabilità diretta per quanto riguarda tutto ciò che è attività illecita. Siamo in contatto costante con i nostri colleghi, ci occupiamo della parte *enforcement* del diritto d'autore, ma non abbiamo una competenza specifica. Oggi infatti incontrerete i rappresentanti della DG GROW, della DG TRADE, della DG TAXUD che hanno un lavoro più diretto con tutto ciò che riguarda le attività illecite *online*.

Per cominciare spiegherò brevemente il nostro lavoro specifico e i settori dei quali ci occupiamo di modo che voi possiate porre domande concrete, collegate al vostro lavoro.

COLOMBA MONGIELLO. Appirettereì per porre una domanda iniziale. Nel corso delle nostre audizioni è emerso soprattutto un tema di fondo relativo ai *provider* e alla responsabilità dei *provider* per la violazione di opere, video musicali, fotografie, programmi informatici. Sappiamo che si sta lavorando a una riformulazione delle normative per qualificare anche giuridicamente l'*hosting provider*. Come vi state attrezzando per impedire il verificarsi di nuove violazioni riguardo alla pubblicazione di contenuti non autorizzati?

CLAIRE BURY. Il 25 maggio la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulle piattaforme, nella quale si parla di piattaforme con un'interpretazione molto ampia del termine. Parliamo di vendita *online* come le piattaforme di Amazon e di eBay, ma anche dei *social media*, di RB&B e di altri intermediari come YouTube o Google.

Voi avete parlato di *service providers* che sono considerati degli intermediari e anche per quanto riguarda la loro responsabilità e la loro competenza tutto ciò che li riguarda viene regolamentato nella direttiva eCommerce, una direttiva in vigore da oltre vent'anni che ha un quadro di riferimento molto chiaro e preciso per quanto riguarda questi intermediari e offre loro un *safe haven*, un porto sicuro, se sono intermediari passivi. In questo caso non hanno infatti alcuna responsabilità per il contenuto di ciò che viene messo *online*. La logica sottostante a questa regolamentazione è che loro non sono responsabili del contenuto a condizione che non siano a conoscenza di un eventuale contenuto illecito.

Questa è la situazione qualora non siano a conoscenza dell'esistenza di un contenuto illecito, però, se viene loro notificata l'esistenza di un contenuto illecito, c'è una procedura di *notice and take down*, in cui vengono informati del contenuto da analizzare e, se è effettivamente illecito, c'è l'obbligo di intervenire e di togliere l'informazione, di chiudere.

Questi intermediari non hanno l'obbligo di effettuare un monitoraggio *ex ante* del contenuto messo *online* e di ciò che viene caricato sul sito, ma sono tenuti solo a rispondere in caso di notifica. Non è stato introdotto alcun controllo *ex ante*, perché un sistema di monitoraggio *ex ante* è stato considerato eccessivamente costoso, difficile e complesso. Non sostengo che il sistema sia giusto o sbagliato, ma semplicemente che sarebbe stato molto complesso.

La comunicazione di maggio sulle piattaforme spiega molto bene la posizione giuridica degli intermediari. Vi si afferma che ci sono tre settori che vanno analizzati molto attentamente, perché dalla prima direttiva la tecnologia si è evoluta e quindi gli intermediari potrebbero avere una responsabilità dovuta all'evoluzione delle tecnologie.

Il punto di partenza della comunicazione è che non va riaperta la direttiva sul commercio elettronico, ma ci sono tre situazioni specifiche che vanno riviste. Vi parlerò dei tre casi superficialmente senza scendere nei dettagli, ma, se avete bisogno di ulteriori dettagli, potrò fornirveli successivamente.

Il primo settore che va ulteriormente analizzato è quello del contenuto audiovisivo, c'è una direttiva sul settore audiovisivo. C'è ad esempio la posizione di YouTube, che fornisce il contenuto ed è sempre più in concorrenza con le emittenti tradizionali, televisione e radio, infatti chi ha figli bambini sa che loro guardano YouTube più che la televisione, quindi si tratta di definire le responsabilità del contenuto per i minori, che può essere dannoso. Parliamo di pornografia, di scene di violenza, di molestie.

Un'altra problematica molto discussa riguarda gli *hate speech*, i discorsi di incitamento all'odio, perché ultimamente ci sono stati vari problemi con tensioni razziali e questioni legate al terrorismo.

Per quanto riguarda questo secondo settore di analisi parliamo di materiale coperto dal diritto d'autore. Faccio l'esempio di YouTube perché è il più ovvio, anche se non l'unico, e riguarda la musica *online* che viene caricata e ascoltata. Gli artisti lamentano di non essere retribuiti per la musica che viene ascoltata in questo modo, in realtà c'è un sistema di retribuzione all'interno di YouTube, che prevede un certo pagamento, ma i detentori dei diritti d'autore lamentano che il valore sia molto diverso da quello che dovrebbero percepire per i diritti d'autore, infatti c'è un divario tra il valore atteso dagli artisti e il valore percepito grazie all'ascolto su YouTube.

Bisogna distinguere il terzo settore oggetto della nostra analisi dai primi due casi che ho citato, perché nei primi due casi parliamo di attività illecite, di zone grigie perché c'è il diritto d'autore o il contenuto pornografico, quindi è una questione di attività illecita o di contenuto illecito, mentre questo è molto diverso, perché stiamo analizzando questi *provider* per vedere se equipararli agli operatori di telecomunicazioni.

Parlo di ciò che viene definito *over the top provider* come Skype, che fornisce una piattaforma gratuita come Whatsapp perché si sta sostituendo ai messaggi sms per telefono, e il nostro lavoro sta analizzando questi *provider* e le loro attività per verificare la possibilità di sottoporli alle stesse regole degli operatori di telecomunicazioni, che sono sottoposti a un insieme di leggi sulla confidenzialità, sulla sicurezza delle comunicazioni e su una serie di altre garanzie che devono offrire.

Si sta pensando alla questione della sicurezza e della riservatezza anche per le comunicazioni che riguardano gli *over the top provider*, però insistiamo sull'esigenza che questa terza categoria venga distinta dai primi due casi che vi ho illustrato.

DAVIDE BARUFFI. Grazie per il quadro molto chiaro, apprezziamo il lavoro che la Commissione sta svolgendo, ma non riteniamo ancora soddisfacente la scelta di preservare una normativa così datata anche nella definizione degli ambiti giuridici degli stessi *provider*.

Noi siamo fortemente convinti che i *provider* svolgano una funzione essenziale nello sviluppo non solo delle telecomunicazioni, ma anche del commercio elettronico in un ambito strategico per la crescita del nostro Paese e che sia corretta la distinzione tra un ruolo attivo e passivo che possono svolgere nei confronti di terzi, per definirne gli ambiti di responsabilità.

Siamo certi che non possa essere in questo momento posta in carico ai *provider* la responsabilità di un monitoraggio a monte, indifferenziato su tutti i contributi che ospitano (sarebbe irragionevole in ogni caso), ma far discendere da queste premesse la possibilità che la loro responsabilità possa limitarsi alla pratica del *notice and take down* è molto limitativo, significa tenere le lancette ferme a sedici anni fa.

Noi riteniamo che oggi ci siano le condizioni e la necessità di chiamare a una responsabilità più attiva rispetto a un contrasto che si può esplicare con modalità più forti, nella misura in cui i contenuti illecitamente offerti vengono ritrovati, quindi riteniamo che dal *notice and take down* si possa passare tranquillamente al *notice and stay down*, cioè a una responsabilità attiva, successiva alla notifica di un'illegalità.

La comunicazione di cui ci avete parlato va a toccare questioni molto rilevanti e positive, tutte e tre molto importanti, però è forse insufficiente a dare quel contributo atteso da un settore così importante, delicato, strategico per il nostro Paese ma più in generale per l'economia comunitaria.

Riteniamo però molto importante questa questione del *value gap*, della retribuzione di tutti gli operatori che incidono sulla filiera. Crediamo che questo sia uno degli ambiti sui quali la Commissione e la politica in generale debbano esercitare una funzione, per riuscire ad avere una distribuzione più razionale ed equa delle risorse, anche perché siamo tutti interessati a uno sviluppo di queste vie legali di diffusione soprattutto degli audio-video.

È infatti nell'interesse di tutti trovare vie legali di diffusione anche diverse dal semplice acquisto, quindi sostenute dalla raccolta pubblicitaria, però considero molto utile un'attenzione particolare affinché il settore non si impoverisca e quindi non abbia a deperire.

CLAIRE BURY. Effettivamente quello che lei solleva è corretto: si tratta di trovare un giusto equilibrio tra ciò che è innovazione e sperimentazione *online* e le regole e il quadro giuridico necessari per garantire fiducia e un corretto utilizzo dei mezzi.

Sono d'accordo con lei che in vent'anni sono cambiate molte cose, ricordo che l'obiettivo della direttiva dell'epoca era di incrementare l'uso degli strumenti *online* e per questo si era deciso un livello di responsabilità inferiore.

Anche se è vero che le cose sono cambiate, riaprire tutto il dibattito e quindi questa direttiva sarebbe politicamente difficile, perché riaprirebbe tante domande e creerebbe il problema dei diversi livelli di tutela chiesti in Europa, laddove sarebbe difficile trovare un punto di equilibrio tra le varie esigenze.

Per questo motivo abbiamo considerato necessaria un'evoluzione piuttosto che una rivoluzione normativa per riconoscere una maggiore responsabilità ai *provider*, ed è questo che si fa con l'AVSD e anche in una proposta avanzata nello stesso momento della comunicazione sulla piattaforma. L'idea alla base della proposta è che lo Stato membro dovrà obbligare i *provider* a trovare mezzi e modi per bloccare l'accesso a contenuti illeciti per i minori e anche ai contenuti dei discorsi dell'odio. C'è quindi un'idea per far sì che i *provider* si assumano delle responsabilità e blocchino determinati contenuti.

Per quanto riguarda questa idea abbiamo pensato che l'attuazione dell'obbligo potesse essere responsabilità degli altri, cioè abbiamo previsto un quadro di autoregolamentazione tra i *service provider* e i fornitori di contenuto. Il risultato che auspichiamo è molto chiaro e ben definito, le modalità per attuare il principio sono lasciate all'autoregolamentazione.

Per quanto riguarda la questione importante che lei ha sollevato sullo *stay down*, nel caso di pornografia o contenuto illecito o inadatto ai minori il caso è più semplice, mentre per quanto riguarda gli *hate speech* è più difficile, perché va fatta tutta una valutazione del contenuto in relazione alla libertà d'espressione.

Sempre su questa questione bisogna ricordare che chi vuole la libertà di espressione nel mondo *online* chiede anche la possibilità di una contro-notifica nel caso in cui il suo contenuto sia stato tolto dalla Rete, quindi vuole garantire la possibilità di intervenire.

Proprio per questo motivo quando si parla di *take down* bisogna procedere con cautela, perché alcuni contenuti sono chiaramente illegali, ma abbiamo tante zone grigie e per questo dobbiamo stare attenti al nostro intervento, perché è necessario garantire la libertà di espressione del contenuto, ma anche la libertà di fare ricorso nel caso in cui il contenuto venga ritirato.

SUSANNA CENNI. La ringrazio molto per il quadro che ci ha dato e le pongo solo una domanda legata al nostro ruolo di Commissione di inchiesta. Lei ha fatto riferimento in alcuni passaggi agli Stati membri e al ruolo che potrebbero svolgere, quindi la mia domanda è se lei ritenga che, al di là del quadro comunitario definito dalla direttiva e da possibili aggiornamenti o riflessioni, ci sia

anche uno spazio normativo degli Stati membri, perché parlare della Rete lascia perplessi rispetto alla possibilità che gli Stati membri producano norme efficaci.

Volevo chiederle inoltre se ci siano atti significativi o accordi a livello globale sulla materia.

CLAIRE BURY. È molto importante ricordare che come punto di partenza ci sono dei *provider* che sono presenti in più di uno Stato membro, sono imprese globali. Il nostro obiettivo è sostenere questi *provider* e far sì che possano espandersi in più Stati membri e anche a livello internazionale.

Se infatti facciamo riferimento alle piattaforme che ho citato, vediamo che l'Europa ricopre in realtà solo il 4 per cento del mercato internazionale, abbiamo una parte piccolissima di mercato. Se si inizia a introdurre regole diverse nei vari Paesi per i *provider*, la loro situazione si complica ulteriormente e diventa difficile competere a livello globale.

Ricordiamo inoltre che la nostra DG ha il compito di rendere le nostre aziende più concorrenziali in Europa e a livello internazionale, ed è stato questo il punto di partenza della direttiva, incentivare e promuovere la Rete. Era l'inizio e le regole comuni che sono state create si sono rivelate utili per le aziende europee e per le aziende americane venute a lavorare in Europa. Per questo è sempre importante avere delle regole chiare e ricordare come vogliamo che aiutino a promuovere i *provider*.

Da una parte c'è il discorso che abbiamo fatto sui *provider*, dall'altra parte c'è la questione del contenuto degli audiovisivi, perché qui si tratta anche di valori culturali, dei media, di alcune regole che sono state introdotte, infatti abbiamo la direttiva sugli audiovisivi, regole che servono a promuovere la circolazione e la distribuzione del contenuto audiovisivo nel mercato interno europeo.

Gli Stati membri tuttavia hanno mantenuto un certo margine di libertà, che abbiamo cercato di garantire perché ci sono idee divergenti su ciò che costituisce un contenuto appropriato. Noi cerchiamo un punto d'equilibrio tra le regole necessarie, di cui si ha bisogno per distribuire il contenuto audiovisivo, e la discrezionalità che comunque va concessa agli Stati membri.

È infatti prevista una procedura di deroga per gli Stati membri per quanto riguarda la salute pubblica, la sicurezza pubblica, e gli Stati membri hanno un margine di manovra che permette loro di bloccare l'accesso a determinati contenuti. Cito l'esempio della Russia che in questo momento, come sappiamo, vive una certa tensione con alcuni Stati membri europei dell'est, e ci sono dei canali russi che stanno trasmettendo in Lituania e in Lettonia materiale considerato provocatorio.

Gli Stati membri in questo caso hanno la possibilità di bloccare queste trasmissioni invocando la sicurezza pubblica, perché non si può bloccare senza una giustificazione o una motivazione. In casi come questi lo Stato membro può intervenire e bloccare l'accesso.

La questione del *value gap* è legata alla precedente. Viste le problematiche emerse, alcuni Stati membri sono già intervenuti, sono intervenuti anche tribunali italiani per definire cosa siano un ruolo passivo e un ruolo attivo, c'è una difficoltà anche nell'interpretazione delle leggi e proprio per questo a settembre abbiamo previsto una proposta sui diritti d'autore.

Il campo giuridico qui è molto complicato, ma vorremmo introdurre per i *provider* l'obbligo di negoziare con chi fornisce il contenuto, in modo da introdurre misure e meccanismi efficaci per garantire lo *stay down*, per prevenire il caricamento di queste informazioni e poter agire rapidamente in caso di *take down* e rimuovere il contenuto.

Alcuni meccanismi tecnologici devono essere oggetto di un accordo tra i *provider* e i fornitori di contenuto, che devono negoziare una soluzione per garantire il *take down* rapido, lo *stay down* e cercare di prevenire il caricamento di materiale inappropriato.

Possiamo mandarvi i riferimenti per i documenti che abbiamo citato.

COLOMBA MONGIELLO. La ringraziamo, dottoressa Bury, e ringraziamo la sua Direzione Generale per averci accolto questa mattina. Le domande potrebbero riguardare anche altri aspetti di questo che è il tema del momento, un tema non solo di natura commerciale, ma legato anche a stili di vita, ad abitudini, a nuove tendenze giovanili, che quindi appare molto complesso.

Se devo esprimere il mio pensiero, gli Stati Uniti hanno adottato politiche più pesanti rispetto alla responsabilità dei *provider*, mentre noi ci stiamo attardando in discussioni legate alla funzione degli Stati membri e alle responsabilità, quindi sarebbe auspicabile una maggiore sollecitudine rispetto ad alcune decisioni, come evidenziato anche dal collega Baruffi.

Ci stiamo interrogando molto su questi temi, la discussione è aperta, affidarla solo alla responsabilità degli Stati membri ci sembra parziale, quindi auspichiamo una maggiore attenzione al tema.

Il suo ufficio sta lavorando molto su questo, noi siamo a disposizione per qualunque tipo di interlocuzione, anche in videoconferenza se sarà ritenuto opportuno. Grazie ancora.

L'incontro termina alle ore 10.30.